

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 04 marzo 2021

20) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta formulata dalla Dott.ssa * di un parere preventivo circa la compatibilità della contemporanea iscrizione all'albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e all'albo degli assicuratori “categoria c”;
- preso atto del fatto che tale ultima attività consiste nella segnalazione di potenziali clienti e della precisazione per cui essa sarebbe svolta in via occasionale, con limite massimo reddituale annuale di € 5.000,00 e senza obbligo di Partita Iva;
- udita la relazione dei Consiglieri Cipriani, Corcione, Salce e Schiona;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere abbia, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente, va evidenziato che il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, L. 247/2012, è tenuto ad osservare “*gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine*” (art. 42 L. 247/2012).

Fatta questa doverosa premessa, per rispondere al quesito posto dalla richiedente occorre fare riferimento alla Legge Professionale, artt. 18 (“incompatibilità”) e 19 (“eccezioni alle norme sulla incompatibilità”), i quali hanno introdotto nuove ipotesi rispetto alla precedente disciplina, confermando l'avvertita esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento del mandato professionale sul presupposto, tuttavia, che ai fini della incompatibilità non rilevi, in particolare, la natura, subordinata ovvero autonoma, del rapporto che può legare il professionista ad un soggetto in favore del quale questi svolga la prestazione quanto, piuttosto, la relativa stabilità e la remunerazione in misura predeterminata e periodica. (Cass., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14810; Cass., 6 luglio 2005, n. 14213).

Il suddetto art. 18, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del *numerus clausus*, le relative eccezioni, così che esso non si presti ad interpretazioni analogicamente estensive (CNF Parere n. 94/2013).

Il “numero chiuso” delle incompatibilità è stato più volte messo in discussione proprio in forza della tassatività delle condotte che il legislatore ha considerato contrarie allo svolgimento della professione forense; a dirimere ogni possibile dubbio in materia, dapprima il CNF con sentenza n. 204/2015 e poi le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15208/2016, hanno sancito che: “*in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di*

precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino”.

In particolare ed in merito al caso che ci occupa, il CNF con sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204 statuiva che: *“Nell’ipotesi di iscrizione in un albo (o elenco o registro) professionale diverso [...] da quelli tassativamente previsti dall’art. 18 L. 247/2012 [...] l’incompatibilità scatta ipso iure senza che sia necessario accertare la continuità o la professionalità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile.”.*

La Suprema Corte adita successivamente per l’impugnativa della predetta sentenza, confermava e precisava: *“Il C. N. F. ha osservato che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l’attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente. [...] La L. n. 247 del 2012, art. 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di lavoro subordinato (lettera d). Quanto al primo gruppo (sub lettera a) – che è quello che viene qui in rilievo – l’Ordinamento della professione forense prevede per un verso che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio; peraltro consente “l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro.” [...] E poiché, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per sé, facendo scattare automaticamente – a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate - l’incompatibilità preclusiva dell’esercizio della professione di avvocato, non si rende neppure necessario accertare la continuità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile. (Cass., Sez. Un., Ord. n. 26996/2016; v.si anche Cass., Sez. Un., Ord. n. 15208/2016; Cass., Sez. Un., n. 14810/2009).*

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene di esprimere parere negativo in merito alla richiesta formulata dalla Dott.ssa * sussistendo motivi di incompatibilità.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell’organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell’iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo